



**COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

REGOLAMENTO PER L'USO DEI GIARDINI E DEI PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. * del ******

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative.

Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

ARTICOLO 2 – PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE – UBICAZIONE

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano.

ARTICOLO 3 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usano cura ed attenzione.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' vietato l'accesso al parco giochi:

- ai cani o ad altri animali
- alle biciclette o altri velocipedi; salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

E' vietato altresì:

- fumare all'interno del parco giochi
- creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi
- campeggiare e/o pernottare
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine
- giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica
- soddisfare bisogni fisiologici
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 23.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30
- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 14° anno di età

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, disciplinante l'espletamento dei servizi di polizia, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Gli stessi sono altresì incaricati della procedura di contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

ARTICOLO 4 – USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso dei sopra citati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Anzola d'Ossola sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Al di fuori dell'utilizzo generico dei parchi comunali e dei giardini attrezzati, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Anzola d'Ossola possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area dei parchi per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, da privati, ecc. per organizzare attività di carattere benefico o commerciale.

Il Comune di Anzola d'Ossola concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e previo rilascio di apposita cauzione. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano già state autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri richiedenti.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale dei parchi e dei giardini.

ARTICOLO 5 – MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia e del relativo regolamento comunale in materia.

ARTICOLO 6 – SANZIONI

Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei conseguenziali provvedimenti autorizzatori, una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché dal vigente regolamento comunale in materia.

ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.